



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smirolto Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 43/A/2025

nel **giudizio di appello principale** in materia di responsabilità iscritto

al n. **6990/R** del registro di Segreteria, depositato in data 25 novembre

2024, promosso da:

- **Procura Regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana

contro

- **Agricola Puccia srl**, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore e **Santi Giaconia**, nato il 28.7.1992 a Petralia Sottana (PA),

in proprio e nella qualità di rappresentante legale della citata società

dal 19.10.2011 al 02.04.2013 e dal 29.12.2015, rappresentati e difesi,

congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Comandè (p.e.c.:

avv.carlocomande@pec.it) e Andrea Ciulla (p.e.c.:

andrea.ciulla@pec.it) elettivamente domiciliati presso il loro studio sito

in Palermo nella Via Caltanissetta n. 2/d nonché al domicilio digitale dei predetti difensori;

- **Bartolo Giaconia**, nato a Petralia Sottana (PA) il 15.7.1964, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della citata società dal 03.04.2013 al 28.12.2015, rappresentato e difeso, come da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Alessandro Dagnino (p.e.c.: alessandro.dagnino@pec.dagnino.it), dall'avv. Lucio Geraci (pec: lucio.geraci@legalmail.it) e dall'avv. Ambrogio Panzarella (p.e.c. ambrogio.panzarella@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso i domicili digitali dei predetti difensori nonché presso lo studio del primo difensore, sito in Palermo, Via Quintino Sella n. 77,

- nel **giudizio di appello incidentale** iscritto al n. **6990/R** del registro di Segreteria, depositato in data 27 gennaio 2025, promosso da:

Bartolo Giaconia, nato a Petralia Sottana (PA) il 15.7.1964, rappresentato e difeso *ut supra*;

contro

- **Procura Regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- **Ufficio di Procura generale** presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

e nei confronti di

- **Agricola Puccia srl**, in persona del legale rappresentante pro tempore e **Santi Giaconia**, nato il 28.7.1992 a Petralia Sottana (PA), rappresentati e difesi *ut supra*;

	3	

	- nel giudizio di appello incidentale iscritto al n. 6990/R del registro	
	di Segreteria, depositato in data 29 gennaio 2025, promosso da:	
	- Agricola Puccia srl , in persona del legale rappresentante pro	
	tempore e Santi Giaconia , nato il 28.7.1992 a Petralia Sottana (PA),	
	rappresentati e difesi <i>ut supra</i> ;	
	contro	
	- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la Regione siciliana;	
	- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di	
	appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;	
	e nei confronti di	
	Bartolo Giaconia , nato a Petralia Sottana (PA) il 15.7.1964,	
	rappresentato e difeso <i>ut supra</i> ;	

	per la riforma della sentenza resa <i>inter partes</i> n. 303/2024 del 10 luglio	
	2024 – 18 settembre 2024, dalla Corte dei Conti – Sezione	
	Giurisdizionale per la Regione Siciliana e notificata il 26 settembre	
	2024.	
	Esaminati gli atti e documenti di causa	
	Uditi , all’udienza del 17 aprile 2025, il V.P.G. Maria Concetta Carlotti	
	per l’Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di	
	Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, l’Avv. Carlo	
	Comandè, per Agricola Puccia srl e Giaconia Santi, e l’Avv. Ambrogio	
	Panzarella per Giaconia Bartolo.	

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 29 dicembre del 2023, la Procura regionale aveva convenuto in giudizio la Società agricola Puccia srl ed i signori Giaconia Santi e Giaconia Bartolo ritenendo che costoro avessero indebitamente percepito contributi pubblici a carico del Piano di sviluppo regionale Sicilia 2007-2013 per un importo complessivo di euro 5.477.566,70; la contestazione era formulata a titolo di dolo nei confronti della società e del Sig. Giaconia Santi, nella qualità di rappresentante p.t., per l'intero importo e nei confronti di Giaconia Bartolo fino all'importo di euro 4.727.566,91.

La contestazione di parte attrice prendeva le mosse dagli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza sulla realizzazione di un complesso zootecnico con mattatoio sito nel comune di Polizzi Generosa (gs. segnalazione di danno erariale del 23.2. 2023 da parte del Nucleo di Polizia economica finanziaria della Guardia di finanza di Palermo).

In particolare, il pubblico ministero aveva rilevato che la Puccia srl, in persona dei rappresentanti legali *pro tempore* (Giaconia Santi amministratore unico dal 19.11.2011 – 2.4.2013 e dal 29.12.2015 sino all'attualità e Giaconia Bartolo amministratore unico dal 3.4.2013 al 28.12.2015) aveva indebitamente ottenuto dall'AGEA, nell'ambito delle misure 121 e 123 del PSR Sicilia 2007- 2013, contributi, rispettivamente pari ad euro 749.999,79 ed euro 4.727.566,91, mettendo in opera un meccanismo fraudolento consistito nella sovrapproduzione delle spese oggetto dei programmi di investimento e

nella falsa attestazione sulla data di conclusione degli stessi.

Al riguardo, il pubblico ministero metteva in evidenza che la società beneficiaria aveva messo in atto un sistema fraudolento di fatturazioni “gonfiate” ricorrendo ad alcune società compiacenti, di fatto riconducibili a un unico gruppo imprenditoriale gestito da familiari dei Giaconia, finalizzato a far aumentare il costo dei beni rendicontati per l'ottenimento di pubbliche sovvenzioni in misura notevolmente superiore al dovuto. Nello specifico, il pubblico ministero contestava il ricorso all'intermediazione delle società Concordia srl e Geraci costruzioni srl in quanto collegate alla “famiglia Giaconia”.

Secondo la prospettazione di parte attrice, il fatto che i legali rappresentanti della Agricola Puccia srl abbiano acquisito, quasi interamente, le forniture strumentali alla realizzazione delle opere da imprese amministrate da prossimi congiunti, costituirebbe un profilo di notevole peso valutativo giacché le imprese incaricate avevano applicato alle forniture rincari abnormi, non sorretti da alcuna giustificazione economica. Veniva in proposito contestata la mancata applicazione della normativa sugli appalti pubblici, necessaria, secondo il Requirente, ad assicurare trasparenza nell'esecuzione delle opere con riduzione dei costi di realizzazione.

Venivano altresì contestate le dichiarazioni false rese dai legali rappresentanti della Puccia srl circa la puntuale realizzazione delle opere, per la cui scadenza era stato fissato il termine del 22.04.2018, quando invece dalla documentazione relativa alla realizzazione dell'impianto di refrigerazione e alla consegna dei pannelli isolanti si

traeva che tali attività erano state realizzate in epoca successiva a quella dichiarata come conclusione dei lavori.

Contestualmente all'invito a dedurre è stato richiesto il sequestro conservativo *ante causam* degli immobili e delle partecipazioni dei convenuti, autorizzato dal Presidente della Sezione territoriale ed integralmente confermato dalla successiva ordinanza n. 136 del 2023 del giudice designato il quale ha assegnato al pubblico ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito della citazione. A seguito di reclamo, con ordinanza collegiale n. 167/2023 è stata confermata l'ordinanza n. 136/2023.

Successivamente, a seguito della concessione della proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione, i soggetti ritenuti responsabili hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza di proroga ed il Collegio, con ordinanza n. 182 del 2023, ha accolto parzialmente il reclamo e fissato il termine per il deposito dell'atto di citazione al 2.1.24.

Con ordinanza n. 181/2023, in accoglimento dei ricorsi riuniti n. 69390 e 69393, proposti da Bartolo Giaconia, Agricola Puccia srl e Santi Giaconia, è stata dichiarata l'inefficacia del sequestro conservativo di cui all'ordinanza n. 136/2023, già confermata dal Collegio con ordinanza n. 167/2023.

2. A fronte delle puntuali ed articolate difese sviluppate dai convenuti, la Sezione territoriale, nel respingere le diverse eccezioni di carattere preliminare da costoro sollevate, si è così pronunciata:

- ha dichiarato la nullità parziale dell'atto di citazione, per difformità con

l'invito a dedurre, nella parte in cui il pubblico ministero ha contestato che la percezione degli aiuti finanziari nell'ambito delle misure 121 e 123 del PSR Sicilia 2007-2013 costituisce un illecito in quanto frutto di abuso del diritto e del tardivo versamento dell'aumento di capitale giacché tali profili sono stati dedotti per la prima volta con l'atto di citazione in giudizio;

- ha dichiarato parzialmente prescritto il diritto al risarcimento del danno con riguardo alle somme percepite prima del 17 agosto 2018;

- ha respinto per il resto la domanda attorea;

- ha liquidato le spese legali in favore dei convenuti.

La decisione dei primi giudici, per come dianzi succintamente riprodotta, è originata dalle seguenti considerazioni:

- le contestazioni del pubblico ministero fondate sull'abuso del diritto e sul tardivo versamento dell'aumento capitale deliberato, contenute nell'atto di citazione, non si pongono in rapporto consequenziale con le deduzioni fornite nel corso della fase processuale; tali contestazioni sono quindi nuove e diverse rispetto a quella originaria di avere ottenuto indebitamente pubbliche provvidenze economiche ricorrendo a fatture "gonfiate";

- il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data dei singoli pagamenti, intervenuti tra il giorno 08/10/2015 e il 28/02/2019, e ciò in quanto l'azione erariale non è assistita da sufficienti elementi di prova circa la sussistenza di un doloso occultamento. Secondo i primi giudici, la relazione della Guardia di finanza non contiene elementi di prova sintomatici in tal senso, a parte l'asserita sovrapproduzione e la

presenza di un rapporto di parentela tra i convenuti e alcuni membri delle società coinvolte nella realizzazione dell'opera. Di conseguenza, l'invito a dedurre, notificato ai convenuti il 17.8.2023, è stato considerato tardivo in relazione ai pagamenti anteriori al quinquennio, con conseguente prescrizione della pretesa erariale per euro 4.621.378,75, residuando, in quanto non prescritto, l'asserito danno contestato in relazione ai pagamenti successivi per l'importo di euro 856.187 95;

- quanto al merito, il Collegio non ha ritenuto fondata la pretesa di parte attrice non ravvisando, in primo luogo, la sussistenza (sulla scorta della disciplina di settore e del bando PSR) di alcun divieto per l'impresa richiedente di affidare l'appalto ad imprese riconducibili al proprio ambito familiare. Quanto agli ulteriori profili di illiceità dedotti, non è stata riscontrata la prova della sovrapproduzione, attesa la sostanziale congruità tra la spesa indicata nel computo metrico allegato all'istanza di finanziamento e quella rendicontata, inoltre la pubblica accusa non ha fornito elementi atti a confutare la puntuale relazione tecnica depositata dai convenuti attestante la conformità delle opere al progetto finanziato e la congruità dei costi di realizzazione delle stesse.

3.1. Con atto di gravame depositato il 25.11.2024 e tempestivamente notificato, la Procura regionale ha interposto appello avverso la predetta sentenza affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi:

1) *“Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli enunciati del codice di giustizia contabile agli articoli 87, 69, comma 1, 55, comma 1, 67, comma 7, e art. 11 delle norme di attuazione, in*

relazione all'articolo 90, comma tre, con ricadute in ordine all'idoneità del sintagma <<abuso del diritto>> a definire rapidamente le ragioni di fatto esplicitate nell'invito a dedurre nella medesimezza delle considerazioni giuridiche"

L'appellante principale sviluppa articolate argomentazioni a sostegno delle proprie tesi affermando che l'art. 87 del codice della giustizia contabile non deve essere valutato isolatamente bensì va posto in necessaria correlazione con le altre disposizioni che regolamentano la fase preprocessuale e quella del giudizio di responsabilità. In tal senso, la contestazione dell'abuso del diritto non si configura come una nuova e diversa contestazione, consistendo in una clausola generale di imputazione (inglobata nel conseguimento di pubbliche sovvenzioni mediante frode) già presente nell'invito a dedurre seppure non espressamente affermata; essa, in ogni caso, è scaturita linearmente dalle difese dei convenuti e pertanto si tratterebbe, a tutto voler concedere, di una ipotesi di *emendatio libelli* e non già di una *mutatio libelli*.

2) *"Erronea dichiarazione della prescrizione con riferimento ai pagamenti avvenuti oltre il quinquennio dalla notifica dell'invito a dedurre ed erronea declaratoria in ordine all'insussistenza dell'occultamento doloso"*

La Procura regionale si duole della sottovalutazione, ad opera dei primi giudici, della corposa documentazione acquisita dalla Guardia di finanza e versata in atti dalla pubblica accusa mentre appare decisamente sopravvalutata la relazione di CTP allegata dai convenuti.

Tale documento tecnico, ad avviso dell'appellante, non riesce a confutare le articolate contestazioni formulate nell'atto di citazione circa la fittizietà del ricorso ad imprese riconducibili alla cerchia familiare dei Giaconia o gli ingiustificati rincari applicati; dall'attività fraudolenta riconducibile agli appellati deriva chiaramente l'occultamento doloso del danno erroneamente non ravvisato dai primi giudici.

Ritenuto che solo ad esito dell'indagine della Guardia di finanza si sia raggiunto un quadro completo ed affidabile dell'illecito commesso dall'Agricola Puccia srl, il decorso del termine di prescrizione va ancorato alla data del 28.5.2019 in cui la P.G. ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Termini Imerese la relativa annotazione (Prot. N. 300720/19).

Sulla scorta di tali prospettazioni, conclusivamente l'appellante principale chiede:

- di dichiarare la corrispondenza tra il contenuto dell'invito a dedurre e l'atto di citazione in giudizio;
- di dichiarare la tempestività dell'azione erariale nella sussistenza dell'occultamento doloso del danno;
- di rinviare al giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 199, 2° comma, del c.g.c. per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello;
- in via di mero subordine, di condannare Agricola Puccia srl, Santi Giaconia e Bartolo Giaconia, con vincolo di solidarietà passiva, al pagamento della somma complessiva di euro 5.477.566,70, oltre

accessori, in favore di AGEA e, in particolare, i primi due per l'intero e Bartolo Giaconia fino alla concorrenza di euro 4.727 566,91.

3.2. Il 24.3.2025 è stato depositato l'atto di mera costituzione in giudizio degli avv.ti Alessandro Dagnino, Lucio Geraci e Ambrogio Panzarella nell'interesse di Giaconia Bartolo, con allegato mandato difensivo.

Il 27.3.25 è stata depositata la comparsa di risposta, con allegati il mandato difensivo e documenti. In pari data, l'avv. Alessandro Dagnino ha versato in atti la consulenza tecnica di parte resa dall'Ing. Antonio de Santis in favore dell'Agricola Puccia s.r.l. unitamente a 137 allegati.

I difensori dell'appellato Giaconia, nel riproporre lungamente e pedissequamente le difese spiegate nel primo grado del giudizio, hanno confutato i motivi di appello della Procura regionale ricorrendo alle seguenti argomentazioni:

1) Inammissibilità dell'appello principale per carenza di interesse.

La Procura regionale non ha impugnato i capi della sentenza relativi all'assoluzione, nel merito, dell'appellato (pagg. 60-68) sui quali si è quindi formato il giudicato per acquiescenza, ai sensi dell'art. 177, c.4, del c.g.c. Da ciò deriva che il gravame proposto deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, poiché l'eventuale favorevole scrutinio dei motivi d'appello della Procura regionale non potrebbe comunque condurre ad un accoglimento della domanda risarcitoria formulata in primo grado, essendosi formato il giudicato interno sulle statuizioni di merito non impugunate ed ormai definitive.

2) Inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art.190 c.g.c.

Parte appellante non ha formulato specifiche censure di carattere impugnatorio-demolitorio avverso le statuizioni della sentenza oggetto di gravame ma ha sostanzialmente rieditato le medesime prospettazioni accusatorie già esposte in sede preprocessuale ed in primo grado, in tal modo disattendendo il principio di specificazione dei motivi di impugnazione previsto dall'articolo 190, II c., del c.g.c., previsti a pena di inammissibilità del gravame.

3) Infondatezza del primo motivo dell'appello principale.

Correttamente i primi giudici hanno ritenuto che la contestazione di abuso del diritto, rivolta agli originari convenuti, fosse una domanda nuova, del tutto autonoma e svincolata dalla *causa petendi* originaria, la quale consisteva nella asserita falsità delle fatturazioni. Il pubblico ministero ha, cioè, operato una parziale modifica dell'originario addebito introducendo una nuova accusa, in tal modo mutando il nucleo essenziale del *petitum* e della *causa petendi*, sicché si manifesta corretta la sentenza impugnata.

Si rileva altresì l'intervenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione dei primi giudici concernente la parziale nullità della citazione con riguardo alle contestazioni connesse al mancato tempestivo versamento dell'aumento di capitale deliberato.

4) Infondatezza del secondo motivo dell'appello principale.

I difensori ripropongono le argomentazioni sviluppate in primo grado per confutare le tesi dell'appellante principale illustrando in maniera estremamente dettagliata la vicenda fattuale al fine di smentire l'affermata sussistenza dell'occultamento doloso del danno.

L'appellato conclude chiedendo la reiezione dell'appello principale o la sua declaratoria di inammissibilità e/o irricevibilità; in subordine, insiste per l'accoglimento dei motivi di appello incidentale depositato il 27.1.25. In ordine alle spese, ne chiede il riconoscimento con la maggiorazione del 30% rispetto ai valori medi, a mente dell'art. 4, c. 1 bis, del DM n. 55 del 2014 in quanto la comparsa depositata è stata generata in base ai principi del "*legal design*" per agevolarne la consultazione e la fruizione.

3.3. In pari data è stata depositata la comparsa di costituzione (e relativa produzione documentale) degli avv.ti Carlo Comandè e Andrea Ciulla nell'interesse della «Agricola Puccia s.r.l.» (in persona del legale rappresentante p.t. Giaconia Santi) e di Giaconia Santi in proprio.

I difensori degli appellati, nel riproporre le difese spiegate nel primo grado del giudizio, hanno confutato i motivi di appello della Procura regionale ricorrendo alle seguenti argomentazioni:

1) *"Inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art.190 c.g.c. – omessa impugnazione del capo di sentenza relativo al rigetto nel merito della pretesa attorea – eccezione di giudicato interno"*

2) *"Inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art.190 c.g.c. per omessa indicazione specifica dei motivi di gravame"*

3) *Inammissibilità e infondatezza del primo motivo recante "Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli enunciati del c.g.c. agli artt. 87,69, c.1., 55, c.1, 67, c.7, 11 norme di att., in relazione all'art. 90, c.3, con ricadute in ordine all'idoneità del sintagma <<abuso del diritto>> a definire rapidamente le ragioni di fatto esplicitate nell'invito*

a dedurre nella medesimezza delle considerazioni giuridiche”

4) *“Infondatezza del secondo motivo di appello recante <<erronea dichiarazione della prescrizione con riferimento ai pagamenti avvenuti oltre il quinquennio dalla notifica dell'invito a dedurre ed erronea declaratoria in ordine all'insussistenza dell'occultamento doloso>>.*

Violazione dell'art. 1 della legge 20 del 1994”

Gli appellati, ricorrendo ad argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte dall'appellato Giaconia Bartolo, hanno ripercorso dettagliatamente gli snodi della vicenda fattuale ed hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale o la sua declaratoria di inammissibilità e/o irricevibilità; in via subordinata, hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di appello incidentale depositato il 27.1.25 con vittoria di spese.

4.1. Con atto di appello incidentale notificato il 24.1.25 e depositato il successivo 27.1.25, **Giaconia Bartolo**, per il tramite dei medesimi difensori, richiamando diffusamente le difese spiegate nel giudizio di primo grado, ha formulato le seguenti censure alla sentenza oggetto di gravame:

1) *“erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte a qua ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile”;*

2) *“erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte a qua ha ritenuto manifestamente infondata, oltre che in parte irrilevante ai fini della decisione della controversia, la prospettata questione di legittimità costituzionale”*

3) *“erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte a qua ha rigettato*

l'eccezione di inammissibilità della citazione per violazione del termine

fissato nell'ordinanza n. 136/2023 ex art. 74, c. 5, del c.g.c.,

espressamente qualificato come perentorio dall'art. 78, c. 1, del c.g.c.”

4) “erroneità della sentenza nella parte in cui Corte a qua ha rigettato

l'istanza di sospensione del giudizio ex articolo 106 del c.g.c. per la

contemporanea pendenza di un procedimento penale vertente sui

medesimi fatti materiali”

In relazione ai suddetti motivi, in conformità alle argomentazioni già

esposte nel giudizio di primo grado, l'appellante incidentale ha

rassegnato le seguenti conclusioni:

- in via pregiudiziale, previa ove occorra rimessione degli atti alla Corte

costituzionale e alle Sezioni riunite della Corte dei conti (sulla

questione relativa alla perentorietà del termine per il deposito dell'atto

di citazione), in accoglimento del primo e secondo motivo di appello

incidentale, riformare la gravata sentenza e, per l'effetto, dichiarare il

difetto di giurisdizione del giudice contabile;

- in accoglimento del terzo motivo, riformare la sentenza e dichiarare

inammissibile l'atto di citazione;

- nel merito, in via principale, anche in accoglimento delle difese

spiegate nella comparsa di costituzione nell'appello principale

proposto dalla Procura regionale, voler dichiarare l'inammissibilità,

l'irricevibilità e l'infondatezza dell'appello principale e confermare la

sentenza di primo grado;

- in subordine, sospendere il giudizio sino alla definizione del parallelo

processo penale;

- con qualsiasi statuizione, rigettare tutte le domande formulate dal pubblico ministero;

- in ulteriore subordine, ridurre la somma oggetto di condanna eventualmente anche nell'esercizio del potere riduttivo; il tutto, con vittoria di spese e compensi di lite da incrementare del 30% rispetto ai valori medi previsti dai parametri forensi, in considerazione dell'avvenuta generazione dell'atto di appello incidentale in base ai principi del *legal design*.

Il 29.1.25 l'Avv. Dagnino ha depositato 137 documenti tra cui la CTP dell'Ing. De Santis.

4.2. Il 28.3.25 la PR ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha preso posizione sulle prospettazioni dell'appellante incidentale, in adesione alle motivazioni della sentenza impugnata e con il richiamo alla pertinente giurisprudenza. Il pubblico ministero ha rilevato che non può essere considerato motivo di appello il pedissequo richiamo alle difese del giudizio di primo grado.

5.1. Con atto di appello incidentale condizionato notificato il 24.1.25 e depositato il successivo 29.1.25, **l'Agricola Puccia s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t. Giaconia Santi, e **Giaconia Santi** in proprio, per il tramite dei già menzionati difensori, richiamando estesamente le difese spiegate nel giudizio di primo grado e ripercorrendo analiticamente i fatti di causa, hanno formulato le seguenti censure alla sentenza impugnata:

1) *erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti;*

2) *erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti ritenendo non fondate le rilevate questioni di legittimità costituzionale con riferimento al diritto vivente sul tema ed in relazione agli articoli 24, 70, 103 e 111 della Costituzione;*

3) *erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccepita inammissibilità e decadenza dell'azione per violazione degli articoli 68, 74 e 78 del c.g.c.;*

4) *erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale ex articolo 106 del codice; pregiudizialità, identità e sovrapposibilità dei fatti materiali contestati innanzi la giurisdizione penale e quella contabile;*

5) *riproposizione dei motivi dedotti nell'ambito della comparsa di costituzione depositata nel giudizio di prime cure.*

Gli appellanti incidentali hanno concluso in conformità insistendo per la loro assoluzione con spese vinte e con rigetto dell'appello principale; in subordine, hanno chiesto l'applicazione del potere riduttivo.

Il 20.3.25 l'Avv. Comandè ha depositato 137 documenti tra cui la CTP dell'Ing. De Santis.

5.2. Il 28.3.25 la Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha preso posizione sulle prospettazioni degli appellanti incidentali, in adesione alle motivazioni della sentenza impugnata e con il richiamo alla pertinente giurisprudenza. Il pubblico ministero ha rilevato che non può essere considerato motivo di appello il pedissequo

richiamo alle difese del giudizio di primo grado.

6. All'odierna udienza di trattazione le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, riepilogando gli snodi essenziali delle proprie difese, come da verbale di udienza.

La causa è stata posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, va dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art.184 del codice della giustizia contabile, la riunione dei giudizi di appello, principale ed incidentali, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. In primo luogo, il Collegio deve darsi carico di esaminare, in quanto preclusiva all'esame del merito, l'eccezione sollevata dalle parti appellate circa l'inammissibilità del gravame della Procura regionale sotto il profilo della carenza di interesse ad impugnare e ciò per effetto del giudicato interno formatosi sul capo della sentenza che ha respinto la domanda di parte attrice.

Secondo la prospettazione degli odierni appellati, le statuizioni non impugnate dall'appellante principale, sebbene formalmente rese solo sulla posta di danno residuata a seguito delle precedenti dichiarazioni di nullità della citazione e della parziale prescrizione del pregiudizio erariale contestato, sono idonee a coprire l'intero impianto accusatorio della Procura poiché con esse i primi giudici hanno escluso la sussistenza degli illeciti ipotizzati nell'atto introduttivo del giudizio. Da ciò discende che, nel caso di specie, ricorre un giudicato interno che,

a parere delle parti appellate, rende inammissibile l'impugnazione per carenza di interesse sugli altri profili.

Orbene, dall'atto di gravame della Procura regionale si trae agevolmente che nessuna delle censure prospettate si riferisce al merito della questione dell'illecito conseguimento dei finanziamenti pubblici da parte degli appellati, per cui il relativo capo della sentenza qui gravata, che ha respinto l'iniziativa risarcitoria di parte attrice per insussistenza degli illeciti contestati, deve ritenersi passato in giudicato, ai sensi dell'art. 177, comma 4, c.g.c., in virtù dell'acquiescenza prestata allo stesso, e ciò in forza del basilare principio del *tantum devolutum quantum appellatum*.

Sul punto, va osservato che, secondo l'orientamento del giudice di legittimità, costituisce principio consolidato quello secondo cui, *“Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza”* (ex multis, Cass. 22753/2011; Cass. 18641/2017, n. 20107/2024 e n. 1967/2025).

Dalla rilevata circostanza discende pertanto che il giudicato interno formatosi sulle statuizioni di merito pronunciate dai primi giudici rende palesemente inammissibile l'impugnazione dell'appellante principale, stante la carenza di interesse sugli altri motivi di gravame proposti il cui

eventuale accoglimento non potrebbe, in ogni caso, condurre alla riforma della sentenza impugnata.

Alla luce di quanto precede, va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'appello principale della Procura regionale con assorbimento di ogni altra questione.

2. Si compensano le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, posto che la decisione ha unicamente riguardato profili di carattere pregiudiziale.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla procura regionale con integrale conferma della sentenza n. 303/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27/05/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente

